

COMUNE DI AQUILA D'ARROSCIA

REGOLAMENTO **per** **ACQUEDOTTO POTABILE**

Adottato dal Consiglio comunale

Con deliberazione n. 7 del 12/9/2008

INDICE

Art.1	- Composizione dell'acquedotto.....	3
Art.2	- Fornitura dell'acqua.....	3
Art.3	- Domanda di fornitura.....	4
Art.4	- Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura..	4
Art.5	- Vincoli speciali.....	5
Art.6	- Concessioni speciali.....	5
Art.7	- Durata della concessione.....	5
Art.8	- Spese di allaccio.....	5
Art.9	- Consumo minimo e categorie di utenza.....	6
Art.10	- Anticipo sulla fornitura.....	6
Art.11	- Prezzo dell'acqua.....	6
Art.12	- Quote mensili di utenza.....	7
Art.13	- Pagamenti del canone e dei consumi.....	8
Art.14	- Maggior consumi.....	8
Art.15	- Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua...	9
Art.16	- Prese.....	9
Art.17	- Esecuzione delle prese.....	9
Art.18	- Collocazione delle tubazioni di presa.....	10
Art.19	- Prescrizione relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua	10
Art.20	- Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti fornitura.....	11
Art.21	- Attraversamento di terreni privati.....	12
Art.22	- Proprietà della presa.....	12
Art.23	- Prescrizioni per le prese di derivazione.....	12
Art.24	- Modifiche delle prese.....	13
Art.25	- Caso di opere di presa particolari.....	13
Art.26	- Posa in opera dei contatori.....	13
Art.27	- Verifiche a carico del concessionario.....	14
Art.28	- Verifica del contatore.....	14
Art.29	- Divieto di manomissione degli apparecchi.....	15
Art.30	- Visita di ispezione.....	15
Art.31	- Verifica degli impianti interni.....	15
Art.32	- Autoclave.....	15
Art.33	- Chiusura delle prese in caso di incendio.....	16
Art.34	- Bocche di incendio.....	16
Art.35	- Eventuali modificazioni delle presenti norme.....	16
Art.36	- Domicilio del concessionario.....	17
Art.37	- Norma transitoria.....	17

Art. 1

COMPOSIZIONE DELL' ACQUEDOTTO

Gli acquedotti dell'Ente sono composti da:

- a) Opere di captazione;
- b) Tubazioni di adduzione;
- c) Vasche d'accumulo;
- d) Opere di presa come da seguente art. 16.

I punti a), b) e c) del presente art. 1, sono opere esclusivamente dell'Ente non soggette al controllo della potabilità dell'acqua e quindi non è assolutamente consentito su tali manufatti eseguire lavori di allacci

per presa acqua, ovvero è consentito l'allaccio al civico acquedotto dall'uscita della vasca di accumulo in avanti.

Art. 2

FORNITURA DELL' ACQUA

L'acqua è concessa per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 -11. L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto, ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempre che i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale; in tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore, come da successivi artt. 15 eseguenti. In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 21 del presente regolamento.

Art. 3

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente), l'esatto recapito per la corrispondenza e la bollettazione, l'uso cui l'acqua deve servire. .

La domanda dovrà indicare gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della Legge 28 febbraio 1985, n, 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o in mancanza, da tutti i condomini. Per ogni concessione d'acqua, il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità ai provvedimenti C.I.P. -C.P .P. o previsti per legge nonché le spese di concessione. Con la presentazione della domanda, si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

Art. 4

MODALITA' PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente

dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventiva ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P .) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P .P.) o previsti per legge (bolli e rimborsi stampati), nonché alla stipula di apposito contratto per la fornitura d'acqua.

Art.5

VINCOLI SPECIALI

E' riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 6

CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per l'uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore con preavviso, nei limiti consentiti dalle circostanze.

Art.7

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore di anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente. Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato. Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

Art. 8

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto.

Art.9

CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

E' fissato un consumo minimo per le necessità domestiche fondamentali che viene comunque fatturato e ulteriori fasce di consumo, a scaglioni tariffari diversi. Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita delibera dell'Ente, nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

1 -Utenze domestiche;

2 -Utenze non domestiche,

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente. Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

Le erogazioni a favore di alberghi ed esercizi pubblici sono considerati a tutti gli effetti come fossero a favore di private abitazioni civili.

Art.10

ANTICIPO SULLA FORNITURA

E' facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato all'entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità di fatturazione. Tale somma ,verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

Art. 11

PREZZO DELL' ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabilito quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle

necessità domestiche fondamentali. saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattuale impegnato.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuato moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative. Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alla necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26/1975). Non sono ammesse tariffe di favore (agevolate).

Art 12

QUOTE DI UTENZA

L'utente è tenuto al pagamento della quota annuale di utenza nella misura stabilita dal C.I.P.

Art. 13

PAGAMENTI DEI CANONI E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore. Per la riscossione del canone e definizione del maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni. Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagare alla tesoreria-esattoria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone: entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso annuo del 10% sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla Legge n. 51/82, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua. In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

Art. 14

MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata,

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente. E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, a una determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Art. 15

INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua. Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni stradali, per difetti di carico, per estinzioni di incendi o altro ritenuto dall'Ente di primaria importanza. L'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti con preavviso o nei limiti consentiti dalle circostanze.

Per tali motivi il canone annuo non subirà riduzioni.

Art.16

PRESE

Le opere idrauliche dalle vasche di accumulo e di derivazione alle conduttura principali stradali con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

Art. 17

ESECUZIONE DELLE PRESE

La fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, spettano esclusivamente al concessionario; le caratteristiche, la scelta e la qualità del tipo di tubo, le modalità della presa, i lavori necessari per la posa in opera, il percorso e le modalità di presa dovranno essere indicate dall'Ente.

Art. 18

COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con chiusino in ghiaia che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Art. 19

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA POSA

TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm.80 sotto il piano viabile, fatto salvo per gli impianti già esistenti.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sua cura e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto predisposto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e sue modifiche ed integrazioni (Codice della Strada) e degli articoli del regolamento di attuazione ed esecuzione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando

completamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

Art.20

MODALITA' PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo:

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà ottenere regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale e sottostare a tutte quelle prescrizioni di sicurezza sui cantieri;
- i tagli del manto stradale dovranno essere linee rette, parallele fra loro e andamento ad angoli;
- per la posa della nuova tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. 60 onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa:

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- la tubazione in acciaio, o in polietilene munito di certificato U.N.I. atto all'uso alimentare e di adeguato spessore, dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm.10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm.10.

Il reinterro per scavi su strade:

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cavi locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) posata a strati per poi esser bagnata e rullata, a 15 cm. Dal piano viario si dovrà eseguire un getto di calcestruzzo dosato a q.li 200 di cemento per uno spessore di cm.10 e sovrastante strato di binder ben pestato o rullato fino alla quota dell'esistente. Non potrà assolutamente essere reimpiegato il terreno proveniente dallo scavo stesso onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale. Il materiale di risulta dovrà essere smaltito alla più vicina discarica di inerti.

I pozzetti per il contatore e la presa antincendio:

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni:

profondità cm 40 onde effettuare la lettura, larghezza cm.40 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;

-dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali,munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso,

-non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale.

Art.21

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà private che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art.22

PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa e della derivazione rimane di proprietà dell'Amministrazione, anche se su proprietà privata, a condizione che le opere siano state realizzate conformemente alle prescrizioni modalità di cui agli articoli precedenti, sino al muro di cinta del giardini (orto) o al marciapiede (o al muro esterno) dell'abitazione; l'Amministrazione avrà l'onere delle riparazioni e della manutenzione ed il diritto di permettere, se tecnicamente possibile, nuovi allacci. Il tratto di derivazione all'interno del muro di cinta o nel marciapiede o nel marciapiede o muro perimetrale, sino al contatore, rimangono di proprietà del concessionario, il quale ne deve curare la manutenzione ed effettuare le riparazioni.

Nel caso l'Amministrazione effettuasse lavori i riparazioni per guasti verificatisi nella proprietà del concessionario le spese saranno a carico dello stesso.

Art 23

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo ecc., dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Art 24

MODIFICHE ALLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti.

Art. 25

CASO DI OPERE DI PRESA PARTICOLARI

Qualora si verificasse il caso in cui l'opera di presa sia a livello superiore della vasca di accumulo, il concessionario deve realizzare a sue spese previa autorizzazione dell'Ente un piccolo serbatoio munito di galleggiante di troppopieno e alimentato per caduta dall'acquedotto. Il concessionario deve munirsi inoltre a sue spese di apposito impianto di sollevamento, munito di valvola di non ritorno ed ogni altra prescrizione di cui al presente regolamento. Altri casi particolari che non siano contemplati dal presente regolamento devono essere studiati dal concessionario e proposti all'Ente, il quale se ritenuti idonei ne darà autorizzazione alla realizzazione.

Art. 26

POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente; dovranno essere del tipo a quadrante asciutto e a lettura diretta.

Di norma il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via e comunque in luogo accessibile. La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta dal concessionario a proprie spese,

Per comprovati motivi e' data facoltà all'Ente di consentire l'installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in luogo accessibile per le letture e le verifiche. Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente.

Questa norma non si applica agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ovvero spostando il contatore all'esterno o in luogo facilmente accessibile alla sua lettura da parte dell'Ente.

Qualora i lavori di allacciamento e/o installazione/spostamento dei contatori vengano effettuati dall'Ente o da Ditta specializzata incaricata, il Concessionario dovrà rimborsare all'Ente le relative spese sostenute.

Art. 27

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dall'Ente, il concessionario stesso è tenuto versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative. Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

Art. 28

VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Amministrazione autorizzerà il concessionario stesso, a cambiare l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori od omissioni nelle indicazioni dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore congruabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsare l'Ente.

Art.29

DIVIETO DI MONOMISSIONE DEGLI APARECCHI

È rigorosamente proibito al concessionario di innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio o di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito. Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alle prese, il concessionario dovrà darne immediata notizia all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto i ripristini e le riparazioni necessarie. In caso di omessa segnalazione di rottura o guasto da parte del

concessionario, su verifica dell'amministrazione verrà applicata la sanzione di Euro 200,00=.

Art. 30

VISITA DI ISPEZIONE

L'amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art.31

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni, prima di essere allacciati all'acquedotto potranno essere collaudati a cura dell'Ente. Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura ne con impianti di sollevamento privati. Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore. Qualora venisse contestato in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art.32

AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile, come in generale della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art.33

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art.34

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano titolari di concessioni d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art.35

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

Art.36

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell'organo deliberante e le pubblicazioni di legge.